



Circolare informativa per impianti fotovoltaici

1. Obbligo per l'approvazione dei piani

Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (RS 734.25)

art. 1

- a. Impianti ad alta tensione;
- b. Impianti di produzione di energia monofase di oltre 3 kVA oppure polifase di oltre 10 kVA collegati a una rete di distribuzione a bassa tensione.

Questa potenza è decisiva per il punto di allacciamento alla rete. Qui sono da rispettare anche le condizioni per la qualità di rete.

Per la misurazione vale la potenza nominale dell'ondulatore, parte AC.

2. Installazione

Secondo l'art. 6 OIBT, chi esegue, modifica o ripara impianti elettrici e chi raccorda materiali elettrici fissi in modo stabile oppure interrompe, modifica o ripara tali raccordi, deve avere un'autorizzazione d'installazione dell'Ispettorato.

In caso di impianti fotovoltaici, a partire dai morsetti di connessione dei pannelli i lavori d'installazione sottostanno all'obbligo di autorizzazione secondo l'OIBT. In linea di principio è necessaria un'autorizzazione generale d'installazione per le persone fisiche (art. 7 OIBT) o per le imprese (art. 9 OIBT).

Chi non soddisfa le condizioni richieste per l'autorizzazione, può eventualmente ottenere un'autorizzazione limitata per installazioni speciali secondo l'art. 14 OIBT

(le condizioni per la concessione dell'autorizzazione sono definite nell'art. 14 cpv. 1).

L'autorizzazione limitata consente di eseguire lavori d'installazione dai morsetti di connessione dei pannelli fino all'interruttore principale compreso. Dall'interruttore principale l'installazione deve essere eseguita in ogni caso dal titolare di un'autorizzazione generale d'installazione.

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, esegue lavori d'installazione senza la necessaria autorizzazione, è perseguibile penalmente (vedere art. 42 lett. a OIBT).

Pubblicazioni e informazioni vedi: www.esti.admin.ch

Leggi e ordinanze vedi: <http://www.admin.ch/ch/d/sr.html>